

SOFIM - SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

Società a responsabilità limitata -Cap. soc. 46.800 euro, versato
Sede legale: Marina di Carrara/Ms, Viale da Verrazzano 7
Codice fiscale e partita iva 00352520456 - Registro delle Imprese di Massa Carrara/Ms
Tel. e fax autom. 0585 - 787666 - 787667 - 630478

Consulenza ed assistenza: DONNINI & ASSOCIATI
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Carrara, 7 febbraio 2007
DF/

Spett.le Ditta/Società

FINANZIARIA 2007- LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006

Segnaliamo schematicamente le novità introdotte - ancora una volta in grande numero - dalla Legge in oggetto.

IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

1) Sono stati modificati, con decorrenza 2007, gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote di tassazione:

- fino a 15.000 euro, aliquota del 23%;
- da 15.001 a 28.000, aliquota del 27%;
- da 28.001 a 55.000, aliquota del 38%;
- da 55.001 a 75.000, aliquota del 41%;
- oltre 75.000, aliquota del 43%.

Cambiano anche le modalità di determinazione dell'imposta con l'introduzione di apposite detrazioni in luogo delle deduzioni; scompare in particolare la *no tax area*.

2) **La spesa sanitaria** per l'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario (scontrino parlante).

Questa disposizione ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2007; tuttavia fino al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, l'indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario.

3) Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti portatori di handicap, con ridotte o impedito capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, deve essere restituita la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse; la disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

4) Le persone fisiche che deducono dal reddito complessivo somme per **assegni periodici corrisposti al coniuge**,

devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.

5) Per l'anno 2007, ai **docenti delle scuole pubbliche** di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le università statali, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa, nella misura del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per **l'acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica**.

6) È abolita la possibilità, in caso di **cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria**, di richiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze realizzate; quest'ultime pertanto andranno a concorrere alla formazione del reddito complessivo e saranno tassate con le ordinarie aliquote progressive.

7) Viene prevista la **detrazione IRPEF del 19%** per i seguenti oneri:

- le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto ministeriale;
- i canoni, per un importo non superiore a 2.633 euro, derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una Provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso Comune in cui ha sede l'università o in Comuni limitrofi;
- le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.

8) Viene introdotta una serie di **agevolazioni sotto forma di detrazione irpef** per le spese sostenute nel 2007 ai fini di:

- riqualificazione energetica complessiva degli edifici esistenti
- riduzione delle perdite di energia su edifici
- installazione di pannelli solari
- sostituzione di impianti di climatizzazione
- sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni
- acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato
- acquisto di motori elettrici e variatori di velocità

9) Sono prorogate per l'anno 2007 le agevolazioni nel settore dell'edilizia relative a:

- detrazione, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, delle spese per il recupero del patrimonio edilizio;
- applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% alle prestazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Le predette agevolazioni spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

STUDI DI SETTORE

Nuovi interventi sugli studi di settore mirati a potenziarne l'utilizzo negli accertamenti.

1) E' previsto che gli studi di settore siano soggetti a revisione, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore ovvero da quella dell'ultima revisione. Nella fase di revisione degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali (quali quelli di contabilità nazionale) al fine di mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono.

2) Vengono introdotti nuovi indici di misurazione e quindi di controllo dei comportamenti dei contribuenti. Si parla infatti (ma le definizioni non sembrano molto chiare) dell'elaborazione di :

- valori di coerenza rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico (saranno definiti per ciascuno studio, ma entreranno in vigore solo in futuro);
- indicatori di normalità economica idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta; saranno utilizzati anche nei confronti di soggetti per cui non sono applicabili gli studi di settore (la disposizione ha effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006);
- indicatori di coerenza per le società di capitali al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività, da definirsi ai fini della individuazione dei requisiti minimi di continuità della stessa attività, tenuto conto delle sue caratteristiche e delle modalità di svolgimento.

Questi indicatori andranno anche a incidere sul calcolo degli studi di settore, determinando una maggiore stima dei ricavi o dei compensi attribuibili al contribuente.

3) E' ampliato l'ambito soggettivo di applicazione degli studi di settore. Viene infatti stabilito che :

- il limite di ricavi o compensi al di sopra del quale non si applicano gli studi di settore sale da 5,165 a 7,5 milioni di euro (questa disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007);
- l'esclusione dagli studi di settore prevista per i periodi di inizio e fine attività non si applica in caso di cessazione e nuovo inizio dell'attività entro i sei mesi successivi da parte dello stesso soggetto, nonché quando l'attività avviata costituisce mera prosecuzione di quella svolta da altri soggetti (questa

disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006);

- gli accertamenti basati sugli studi di settore sono effettuati anche nei confronti dei contribuenti con periodo d'imposta anche diverso da dodici mesi (questa disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007).

4) Sono inasprite le **sanzioni per il caso di omessa o infedele indicazione di dati rilevanti per gli studi di settore.**

Ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP, la misura della sanzione minima e massima per infedele dichiarazione è elevata del 10% nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.

La presente disposizione non si applica però se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato.

5) Per contro è offerta ai soggetti che risultano congrui una maggiore copertura da futuri accertamenti.

Le rettifiche del reddito e del volume di affari IVA mediante accertamenti di tipo analitico-induttivo (in pratica su basi presuntive) non possono infatti più essere effettuate nei confronti dei contribuenti congrui, anche per effetto dell'adeguamento in sede di dichiarazione; c'è però subito un'eccezione, perché la copertura non opera nei casi in cui:

- l'ammontare delle attività non dichiarate sia pari o superiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati o comunque a 50.000 euro;
- siano irrogabili le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore (cioè quando gli studi non sono stati compilati o lo sono stati in modo non corretto).

Queste disposizioni hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007.

IVA

1) Reverse charge

Dopo il settore dell'edilizia, il meccanismo del reverse charge – in forza del quale al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario in luogo del cedente – è esteso alle seguenti cessioni:

- cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative, nonché dei loro componenti ed accessori;
- cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
- cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.

La disposizione si applicherà alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura da parte della Comunità Europea.

2) Settore immobiliare

Sono imponibili ai fini IVA, con aliquota del 10%, le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di riqualificazione; l'assoggettamento ad iva vale se le locazioni sono effettuate entro quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni.

Sono imponibili ai fini IVA le cessioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di riqualificazione, anche dopo quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata.

Viene prorogata di un anno l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% alle prestazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

3) Elenchi fornitori

Per l'anno 2006 le comunicazioni degli elenchi fornitori si considerano validamente effettuate anche se si riporta il numero di partita IVA in luogo del codice fiscale.

REDDITO DI IMPRESA - IRAP

1) Valutazione delle opere e servizi di durata ultrannuale

È abrogata la disposizione che consentiva la valutazione delle opere e servizi ultrannuali secondo il metodo dei costi sostenuti; il criterio da seguire sarà quindi solo quello dei corrispettivi pattuiti (ovvero percentuale di stato avanzamento lavori per il corrispettivo complessivo fissato per l'opera).

Questa disposizione si applica alle opere, forniture e servizi la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006.

2) Riporto delle perdite per soggetti esenti IRES

Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile.

Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.

Queste disposizioni si applicano ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.

3) Società di comodo

Nuovi inasprimenti per le società considerate non operative.

La disciplina delle società di comodo è stata infatti trasformata da presunzione relativa a presunzione legale assoluta, per cui non è più possibile fornire prova contraria ai valori dei ricavi e di reddito determinati con i moltiplicatori voluti dal Fisco.

L'unica possibilità che rimane adesso alle imprese consiste nell'attivazione dell'interpello antielusivo, presentando un'istanza con la quale dimostrare – preventivamente – le oggettive situazioni che rendono impossibile il conseguimento dei ricavi e del reddito minimi.

Le disposizioni precedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006.

Viene però previsto un trattamento fiscale agevolato per le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006 - nonché per quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta - che entro il 31 maggio 2007 deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice; entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione le stesse devono poi richiedere la cancellazione dal Registro delle imprese.

L'agevolazione è riconosciuta a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci (ove previsto) alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2006.

Il trattamento fiscale agevolato consiste:

- nell'applicazione in capo alla società di una sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 25% da computare (senza però poter recuperare le perdite di esercizi precedenti) :
 - in caso di liquidazione: sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione,
 - in caso di trasformazione: sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto;
- nella diminuzione della base imponibile dei soci - rappresentata di regola dal valore normale dei beni loro assegnati - di un ammontare pari agli importi assoggettati all'imposta sostitutiva da parte della società (al netto però dell'imposta sostitutiva stessa).
- nella possibilità di assumere, quale valore normale degli immobili, quello determinato in base ai moltiplicatori catastali;
- nell'assoggettamento delle assegnazioni o cessioni ai soci all'imposta di registro nella misura dell'1%, nel contempo escludendole dall'IVA e nell'applicazione delle imposte ipotecarie e catastale in misura fissa (anche in questi casi la base imponibile per gli immobili può essere determinata in base al valore catastale).

4) Telefonia

Viene eliminata la limitazione alla deducibilità (50%) prevista sino adesso per la sola telefonia mobile ed introdotto un nuovo tetto unico (pari all'80%) per la deduzione dei costi relativi a qualunque tipo di apparecchiatura terminale per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico (la norma riguarda quindi

le reti terrestri, mobili, fisse, internet eccetera).

Rimangono invece deducibili al 100% gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto (limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo).

Le disposizioni precedenti si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.

IMPRESE - AGEVOLAZIONI

1) Aggregazioni di imprese

Sono agevolate le operazioni di aggregazione aziendale tramite fusioni o scissioni effettuate negli anni 2007 e 2008; vi è infatti la possibilità di ottenere il riconoscimento ai fini fiscali del maggior valore attribuito - per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio - all'avviamento e ai beni strumentali materiali e immateriali; il tutto per un ammontare complessivo non eccedente 5 milioni di euro.

Analogo trattamento è riservato alle operazioni di conferimento di azienda effettuate negli anni 2007 e 2008; si considerano anche in questo caso riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali (sempre per un ammontare complessivo non eccedente 5 milioni di euro).

Le disposizioni precedenti si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni; per contro l'agevolazione non opera se le imprese partecipanti fanno parte dello stesso gruppo societario.

Si decade dal beneficio se la società risultante dall'aggregazione, nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati in forza delle precedenti disposizioni, fatta salva l'attivazione della procedura antielusiva (art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973).

2) IRAP - Deduzioni dalla base imponibile

Ampliate con decorrenza 2007 le deduzioni relative al costo del personale: sono infatti ora ammessi in diminuzione della base imponibile:

- un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;
- un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella precedente, e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis;
- i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

3) Crediti di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate

Alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise

ammissibili alle deroghe comunitarie sugli aiuti di Stato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

4) Credito di imposta per le attività di ricerca industriale

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia.

5) Deduzione per spese relative all'installazione di lampade ad alta efficienza energetica

Ai soggetti esercenti attività d'impresa rientrante nel settore del commercio, che nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006 effettuano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione, spetta un'ulteriore deduzione dal reddito pari al 36% dei costi sostenuti.

6) Agevolazioni per le imprese di autotrasporto

Le somme versate nel periodo d'imposta 2006 a titolo di contributo SSN sui premi di assicurazione RC per i veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, nei limiti di 300 euro a veicolo, possono essere utilizzate ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

PROFESSIONISTI

1) Differimento degli obblighi di tracciabilità dei compensi a professionisti

E' stata modificata la tempistica di introduzione della normativa in oggetto; viene infatti previsto che:

- il limite di 100 euro per il pagamento in contanti agli esercenti arti e professioni si applica a decorrere dal 1° luglio 2009.
- dal 12 agosto 2006 e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000 euro.
- dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro.

2) Reddito di lavoro autonomo

Rivisti i criteri di determinazione del reddito dei professionisti, che vengono avvicinati a quelli delle imprese. Le principali novità sono le seguenti:

- concorrono ora a formare il reddito anche le plusvalenze dei beni strumentali (esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione), in qualunque modo conseguite;
- analogamente sono ammesse in deduzione le minusvalenze dei medesimi beni strumentali, con l'eccezione però in questo caso di quelle rilevate nelle ipotesi di autoconsumo;

- è ammessa la deduzione dei costi per l'acquisto, anche mediante leasing, degli immobili strumentali per l'esercizio della professione, così come quella per le relative manutenzioni;
- per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50% della rendita ovvero del canone di locazione, anche finanziaria; nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili, incluse le manutenzioni ordinarie.

Le disposizioni in materia di deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione si applicano agli immobili acquistati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009, nonché ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo.

ALTRE DISPOSIZIONI

1) Compensazione dei crediti fiscali

Per effettuare la compensazione di crediti di importo superiore a 10.000 euro, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente a quello in cui intendono effettuare l'operazione, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate - in via telematica - l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione.

La mancata risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello della comunicazione, vale come silenzio assenso.

L'effettiva applicazione delle predette disposizioni è subordinata alla emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate per definirne modalità e procedure.

2) Imposta di registro aree fabbricabili

Sono ora soggetti all'imposta di registro dell'1% e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento, solo i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione.

La disposizione ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

3) Trasmissione telematica dei corrispettivi - Proroga

Rinviate le disposizioni in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto e soggetti assimilati; decorreranno dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro il 1° giugno 2008.

Gli apparecchi misuratori fiscali, immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008, devono essere idonei alla trasmissione telematica. Per detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.

4) Mediatori immobiliari

Gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo camerale sono obbligati a chiedere la registrazione delle scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività; sono altresì solidalmente tenuti al pagamento della relativa imposta di registro.

5) Professioni mediche

La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche, svolte nell'ambito delle strutture sanitarie private, è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture, le quali provvedono a:

- a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
- b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura.
- c) comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.

L'applicazione delle predette disposizioni è rinviata all'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che definisca procedure e termini.

6) Condomini

Il condominio deve operare una ritenuta del 4% - a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente - sui corrispettivi da pagare per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa.

La ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi, in quanto derivanti da prestazioni occasionali dell'esecutore.

* * * * *

Rimaniamo come sempre a disposizione per qualunque argomento e con l'occasione inviamo i più cordiali saluti.

S O F I M
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

SO-CIRC/CIR-POR